

**LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA NELL'AMBITO DELLE SCIENZE GIURIDICHE
(A MARGINE DI DUE RECENTI DOCUMENTI DEL CUN E DELL'ANVUR, SU CRITERI E PARAMETRI
PER LA VALUTAZIONE DI CANDIDATI E COMMISSARI DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA
NAZIONALE)**

SOMMARIO: 0. Prologo: ricordando Alessandra. – 1. La valutazione della ricerca: profili generali. Gli spunti della legge n. 240 del 2010. – 2. La valutazione dei risultati della ricerca nel campo delle scienze giuridiche: *à rebours* tra i generi letterari tipici di tale scienza ed elementi utili a costruire strumenti e indicatori di valutazione. – 3. La proposta del CUN su criteri e parametri per la valutazione, ai fini di cui all'art. 16, comma 3, lett. *a* e *h*, della legge n. 240 del 2010. – 4. Il documento ANVUR su criteri e parametri di valutazione dei candidati e dei commissari dell'abilitazione scientifica nazionale. – 5. Qualche provvisoria conclusione.

0. *Prologo: ricordando Alessandra*

Ho conosciuto Alessandra Concaro, nella prima metà degli anni Novanta a Genova, se la memoria non m'inganna, in occasione di uno degli incontri di preparazione del Convegno di Imperia del giugno del 1995, sull'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, al quale entrambi partecipammo; Lei, di scuola milanese, era dottoranda di ricerca in Giustizia costituzionale a Pisa, io, di scuola genovese, frequentavo il dottorato di ricerca in quel di Bologna.

Con Alessandra ci siamo trovati a Parma, nel settembre del 1997, a dover discutere la rispettiva tesi di dottorato di ricerca; pochi mesi dopo, nel giugno del 1998, Alessandra non fu troppo contenta di rivedermi, come mi avrebbe confessato in seguito, un po' imbarazzata, quando mi presentai a Milano, in Statale, nel concorso da ricercatore universitario, che Lei avrebbe meritatamente vinto, in una di quelle belle tenzoni che, spesso, colpevolmente, l'Accademia cerca di evitare.

Per qualche anno ci siamo persi un po' di vista, fino a quando Lei non arrivò, da Verona, per insegnare come professore associato alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi dell'Insubria, Ateneo nel quale io lavoravo già da un po' di anni. La Sua malattia ha impedito che si potessero coltivare, come colleghi della medesima Università, quei sentimenti di stima e di amicizia che ci legavano.

Quando penso ad Alessandra, il ricordo più vivo che ho è, probabilmente, quello dell'entusiasmo degli anni giovanili del dottorato di ricerca, nei quali, insieme ad altri compagni d'avventura, oggi colleghi, avevamo

· Il lavoro, in una versione leggermente modificata, è destinato agli *Studi in memoria* di Alessandra Concaro.

Un sincero ringraziamento va a tutte le persone che hanno letto il lavoro nella sua prima stesura: Ines Ciolli, Matteo Cosulich, Moris Foglia, Fabrizio Fracchia, Raffaele Manfredi, Gabriella Margaria, Francesca Mattassoglio, Enrico Miglierina, Enrico Moretto, Cesare Pinelli, Francesca Sabatelli, Cristiana Schena, Paolo Zuddas.

dentro la voglia di imparare il mestiere di professore (il “sacro fuoco” della ricerca), guardando con grande umiltà all’esempio dei Maestri che ci stavano dinnanzi.

E’ per tale ragione che ho scelto di dedicare alla Sua memoria un breve contributo originale su un tema, quello della valutazione dei risultati della ricerca nel campo delle scienze giuridiche, che segna davvero i confini del lavoro del professore universitario e che il costituzionalista, in virtù degli evidenti agganci che esso comporta con il testo costituzionale, sente particolarmente come suo.

Ciao Alessandra.

1. *La valutazione della ricerca: profili generali. Gli spunti della legge n. 240 del 2010*

La valutazione dei risultati della ricerca ha avuto, in anni recenti, un significativo apprezzamento da parte del sistema normativo, interessato a definire ed a indirizzare viepiù “la varietà delle situazioni cui può riferirsi la procedura di valutazione della ricerca”¹, rispetto a domande davvero cruciali che la riguardano: perché si valuta, chi e/o che cosa è valutato, come si valuta, chi deve valutare e così continuando².

In ultimo, anche la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (“Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”), pur senza affrontare frontalmente il tema in quasi nessuno dei suoi articoli³, ha dettato però un insieme di disposizioni che, opportunamente ordinate⁴, permettono di delineare i grandi filoni lungo i quali la valutazione della ricerca viene a snodarsi: dalla conferma del ruolo di *pivot* di tutto l’assetto della valutazione della ricerca, assegnato all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), alla previsione di forme di valutazione della ricerca individuale dei docenti, già da parte delle Università di appartenenza e delle strutture di ricerca nel loro insieme; dal potenziamento del ruolo dei nuclei di valutazione di Ateneo, meglio garantiti anche sotto il profilo dell’indipendenza organizzativa (nelle regole previste per la loro composizione), all’indicazione di orientamenti generali, alla fonte secondaria, sui connotati caratterizzanti i criteri e i parametri di valutazione in sede concorsuale.

¹ Così il Documento del CUN del 25 marzo 2010, avente ad oggetto “Valutazione della ricerca”, reperibile in A. CALORE, *Criteri per la valutazione della ricerca nelle scienze umane e sociali*, in *Quaderni camerti di Studi romanistici. International Survey of Roman Law*, vol. 38, 2010, 593.

² L’impostazione pare ricorrente: cfr. ancora Documento del CUN del 25 marzo 2010, avente ad oggetto “Valutazione della ricerca”, reperibile in A. CALORE, *Criteri per la valutazione*, cit., 593; A. SANDULLI, *Spunti di riflessione sulla valutazione della ricerca universitaria*, in G. DELLA CANANEA, C. FRANCHINI (a cura di), *Concorrenza e merito nelle Università. Problemi, prospettive e proposte*, Torino, 2009, 56 ss.; P. ZUDDAS, *La valutazione della ricerca scientifica: caratteri, efficacia, limiti*, in A. ARCARI, G. GRASSO (a cura di), *Ripensare l’Università. Un contributo interdisciplinare sulla legge n. 240 del 2010*, Milano, 2011, 135.

³ Un’eccezione sembra rappresentata dagli artt. 20 e 21, riguardanti rispettivamente la valutazione, in via sperimentale, tra pari per la selezione dei progetti di ricerca e l’istituzione del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR), al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione tra pari appena menzionate.

⁴ Come fatto da P. ZUDDAS, *La valutazione della ricerca scientifica*, cit., 131 ss. e spec. 135 ss.

In tale scenario, solo sommariamente tracciato⁵, si inserisce il tentativo di questo lavoro di soffermarsi in particolare sul profilo relativo alla valutazione dei prodotti della ricerca e dell'attività scientifica dei futuri docenti, professori di prima e di seconda fascia, da prendere in considerazione in fase di reclutamento e di prove concorsuali previste per l'accesso al ruolo, anche traendo spunto dall'esame di due recenti testi, praticamente coevi, la "Proposta su "criteri e parametri per la valutazione", ai fini di cui all'art. 16, comma 3, lett. a e h, della legge n. 240/2010", approvata dall'adunanza del Consiglio nazionale universitario (CUN) il 24 maggio 2011⁶, e il documento recante "Criteri e parametri di valutazione dei candidati e dei commissari dell'abilitazione scientifica nazionale", adottato dal Consiglio direttivo dell'ANVUR il 22 giugno 2011⁷.

A tale aspetto della valutazione dell'attività scientifica e di ricerca di chi aspira a diventare professore universitario si collega indissolubilmente, in entrambi gli atti menzionati, in conformità del resto alla citata legge n. 240 (art. 16, comma 3, lett. h), l'individuazione di una serie di requisiti che, spostando l'attenzione dall'oggetto della valutazione e dai soggetti valutati ai soggetti che hanno il potere di valutare, sono finalizzati a permettere o a vietare l'inclusione di professori di prima fascia nelle commissioni di concorso, che dovranno attribuire l'abilitazione scientifica nazionale.

I due profili appena richiamati non esauriscono, evidentemente, la questione della valutazione dei risultati della ricerca del professore universitario rispetto ad altri e diversi obiettivi che quella valutazione può concretamente (o astrattamente) perseguire, quali: l'attribuzione, sulla base dell'esito della valutazione, di scatti stipendiali; il riconoscimento eventuale di quote di fondi per la premialità; la partecipazione a commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, differenti da quelle già ricordate, piuttosto che a organi di valutazione dei progetti di ricerca, cui anche la legge n. 240 fa esplicito riferimento⁸.

E' facile rilevare, però, che è in fase di reclutamento e di progressione di carriera, se non addirittura di primo ingresso nel mondo accademico, che diventa più critica e delicata "la valutazione del pregresso lavoro scientifico", che rappresenta davvero "un momento fondamentale [e non sostituibile] nella formazione del giudizio comparativo sui singoli candidati"⁹.

E questo spiega perché le nostre osservazioni si indirizzeranno, precipuamente, su tale specifico versante.

2. La valutazione dei risultati della ricerca nel campo delle scienze giuridiche: à rebours tra i generi letterari tipici di tale scienza ed elementi utili a costruire strumenti e indicatori di valutazione

⁵ Ma per un'assai utile ricognizione v. appunto P. ZUDDAS, *La valutazione della ricerca scientifica*, cit., 131 ss.

⁶ Del documento dà notizia, con gli opportuni *link* al testo, InformaCUN, *Bollettino telematico n. 85, 7, 8 e 9 giugno 2011*, reperibile in http://www.cun.it/media/113094/informacun_2011_06_09_085.pdf.

⁷ Il documento è reperibile in http://www.anvur.org/sites/anvur-miur/files/documento01_11.pdf.

⁸ Cfr. in particolare l'art. 6, commi 8 e 14, e l'art. 9.

⁹ Così, efficacemente, W. GASPARRI, *Conoscenza e decisione nella valutazione della ricerca scientifica. Esperienze giuridiche europee a confronto*, in *Diritto pubblico*, 2008, 199.

L'argomento di indagine, tuttavia, deve essere ulteriormente circoscritto.

Il passo successivo è, infatti, quello di rivolgersi non genericamente alla valutazione dei risultati della ricerca, ma alla valutazione dei risultati della ricerca nel campo più ristretto delle scienze giuridiche, quelle cui si riferisce attualmente l'Area 12 del CUN.

Che ci sia un diverso regime tra le scienze c.d. dure, esatte o sperimentali, e quelle c.d. molli, umane e/o sociali¹⁰, è difficilmente contestabile¹¹, mentre sembra avere, tutto sommato, minore rilievo la sottolineatura delle peculiarità e dei caratteri tipici, tra le seconde, delle scienze giuridiche.

Spesso la prima, più agevole, constatazione ha portato a semplificazioni di varia natura, tutte allo stesso modo scarsamente condivisibili: così da ritenere, ad esempio, solo le scienze esatte espressione di un sapere scientifico genuino e autentico, che le renderebbe superiori alle altre; oppure, in virtù del preteso primato che ne conseguirebbe, da sostenere l'opportunità di esportare acriticamente, sul terreno di elezione delle scienze sociali, i più consolidati criteri e meccanismi di misurazione e di valutazione dei prodotti di ricerca delle scienze esatte; o ancora, e di converso, da considerare le scienze sociali, in ragione dell'irreversibile alterità rispetto alle scienze dure, immuni da qualsivoglia tentativo di valutazione, quasi a far scivolare la discrezionalità tecnica, che pure riguarda il giudizio di merito su tutti i prodotti scientifici, senza possibili distinzioni, nell'arbitrio di quel medesimo giudizio.

Quanto alla seconda annotazione, una volta che, anche culturalmente, ci si è riusciti a liberare del pesante fardello da ultimo richiamato (e come si vedrà, anche in conclusione di queste note, il percorso non è ancora del tutto compiuto, per la permanenza di resistenze molto forti e di spinte autoreferenziali che, a tacere d'altro, si potrebbero definire di matrice ideologico-corporativa), gli *item* che risaltano sono quelli della qualificazione dei generi letterari tipici delle scienze giuridiche e dell'individuazione di elementi idonei a costruire, anche per la scienza del diritto, griglie di selezione preliminare dei prodotti della ricerca e poi criteri e parametri di una valutazione di merito dei medesimi prodotti.

Sul primo *item* risultano essenziali la collaborazione e la partecipazione, al momento decisionale, in sede ministeriale o comunque di classificazione della tipologia dei prodotti, delle associazioni di studiosi delle varie branche del diritto, forse ancora prima che dei settori scientifico disciplinari oggi esistenti, talvolta sorti artificialmente per rispondere a mere esigenze concorsuali, associazioni che nell'ultimo biennio hanno svolto un ruolo davvero egregio in questo ambito.

La prima esperienza è stata quella del gruppo scientifico disciplinare dei romanisti, con la creazione di un "Comitato di autocertificazione delle riviste romanistiche italiane", cartacee e *on-line*, che ha stilato, già nel maggio del 2009, alcuni essenziali "criteri di valutazione della produzione scientifica pubblicata nelle riviste

¹⁰ Per comodità espositiva, in questo elaborato, si considereranno perfettamente fungibili scienze dure, esatte e sperimentali, da un lato, e scienze molli, umane e sociali, dall'altro.

¹¹ Sul punto vedi ora A. ARCARI, G. MARGARIA, *La valutazione della ricerca. Indicatori e criteri per le scienze esatte e le scienze sociali*, in A. ARCARI, G. GRASSO (a cura di), *Ripensare l'Università*, cit., 147 ss.

stesse, secondo oggettività e trasparenza”¹²; “a ruota”, vi è stata l’iniziativa promossa dai consigli direttivi delle associazioni che riuniscono gli studiosi dei settori scientifico disciplinari IUS 01, IUS 04, IUS 07, IUS 08, IUS 10 e IUS 15, che hanno elaborato un documento, assai significativo, intitolato “Valutazione della produzione scientifica: proposta per la definizione comune dei criteri e l’adozione di soluzioni unitarie per l’area giuridica”, che ha avuto anche il merito di dettare una serie di principi e regole tendenzialmente omogenei per tutte le discipline il cui oggetto di studio è costituito principalmente dal diritto positivo interno, escludendo di conseguenza storici, filosofi, comparatisti e internazionalisti¹³, i quali però sono poi stati coinvolti, anche attraverso la previsione di un tavolo di lavoro comune, in un Convegno di febbraio 2011, che ha gettato le basi per una condivisione del documento a tutte quante le comunità scientifiche riconducibili a vario titolo all’Area 12¹⁴.

Anche ricorrendo alle risultanze di tutti questi testi, è possibile cercare di delineare, per un verso, i generi letterari prevalenti nel campo del diritto e, per l’altro, quelli assolutamente propri di questo spicchio di sapere. In un’ipotetica graduatoria di quei generi letterari, non si può non partire dalle monografie scientifiche, che hanno, come si sa, un peso notevolissimo nell’ambito degli studi giuridici, pur non rappresentando un prodotto di ricerca che caratterizza in modo esclusivo la scienza del diritto (e neppure, invero, le c.d. scienze sociali: si pensi, soltanto, al ruolo dei libri nell’Area 01 del CUN, Matematica e informatica, libri finalizzati, in tale ambito, a sistematizzare un campo di ricerca anche assai circoscritto e basati sui risultati di articoli di peso, già pubblicati dall’autore).

Una particolarità della nostra scienza, rispetto ad esempio ad altre discipline che pure fanno della monografia uno dei prodotti di ricerca d’eccellenza, è data dalla lunga tradizione delle c.d. provvisorie, cioè monografie pubblicate in una veste non definitiva, veste che tuttavia, molte volte, è rimasta tale, nel tempo.

Su tale prodotto di ricerca sembra utile un chiarimento; in passato, la natura provvisoria della monografia, magari stampata con editori di prestigio, che credevano nella bontà del lavoro di giovani studiosi, che iniziavano a misurarsi con temi di un certo spessore, non impediva che quelle ricerche potessero, successivamente, avere un’opportuna ed ampia diffusione nella comunità scientifica di riferimento. Quando un Maestro come Leopoldo Elia pubblicava saggi in forma provvisoria con l’editore Giuffrè di Milano, quei saggi, poi, ricevevano nella ristretta cerchia dei professori ordinari di diritto costituzionale del tempo lettura

¹² Per un approfondimento su tale esperienza v. A. CALORE, *Criteri per la valutazione*, cit., 577-578, di cui è la citazione fatta nel testo, e 583-585. L’impulso a tale iniziativa si deve, in particolare, a Luigi Labruna, che non casualmente, qualche mese dopo, in qualità di membro del Consiglio scientifico generale del CNR, ha promosso, insieme a Tullio Gregory, direttore del Dipartimento di identità culturale del medesimo CNR, la costituzione di un gruppo di esperti presso il CNR, formato da esponenti sia delle scienze c.d. umanistico-sociali, sia delle scienze esatte, che ha portato poi all’adozione da parte del CNR, nel dicembre del 2009, di un documento dal titolo “Criteri di valutazione della ricerca in campo umanistico”.

¹³ Il testo di tale ultimo documento è reperibile, tra l’altro, sul sito *internet* dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it>. Un cenno anche in P. ZUDDAS, *La valutazione della ricerca scientifica*, cit., 145-146.

¹⁴ Cfr. il Convegno *La valutazione della ricerca nelle scienze giuridiche: lavoro svolto e prospettive di sviluppo condiviso nell’Area 12*, CNR, Roma, 14 febbraio 2011.

attenta e considerazioni critiche; quei saggi non sono mai diventati volumi definitivi¹⁵, in alcuni momenti non è stato agevole reperirli, ma questo non sminuisce in alcun modo la loro capacità di incidere profondamente sulle linee di pensiero del diritto costituzionale¹⁶. Altri esempi si potrebbero fare, senza smentita di riferirsi a testi scientifici su cui si sono formate generazioni di giuristi costituzionalisti (come non ricordare, ad esempio, il volume di Carlo Mezzanotte, sulla legittimazione della Corte costituzionale, pure pubblicato da una secondaria tipografia romana?¹⁷).

Questione, in alcun modo, non comparabile è quella delle provvisorie di anni ben più recenti¹⁸, gli anni in particolare dei concorsi locali con tre e poi due idoneità, molto spesso libri tenuti in realtà nascosti e celati alla comunità scientifica, utilizzati il più delle volte a soli fini concorsuali, talvolta stampati in proprio, “artigianalmente”, sui quali la giurisprudenza amministrativa ha usato pesantemente la scure¹⁹, senza per

¹⁵ Vedi ora la pubblicazione delle edizioni provvisorie di Leopoldo Elia nel volume L. ELIA, *Studi di diritto costituzionale (1958-1966)*, Milano, 2005.

¹⁶ Il significato più genuino della stampa di “edizioni provvisorie” è ben sottolineato da G. ZAGREBELSKY, *Introduzione*, in L. Elia, *Studi di diritto costituzionale (1958-1966)*, cit., XVI: “L’Autore dichiarava, egli stesso, l’esistenza di limiti e di incompiutezze; limiti e incompiutezze che non impedivano, tuttavia, di sottoporre fin da subito a un pubblico i risultati delle proprie ricerche: un pubblico ristretto – i commissari delle commissioni di concorso e i colleghi dai quali ci si aspettava un giudizio e uno stimolo per procedere verso la “definitiva” –, in attesa di presentarsi poi, con la messa in commercio del volume, al più vasto pubblico di tutti gli studiosi, a quel tempo normalmente già informati dell’opera in gestazione e in attesa di vederla compiuta”. Ma sulle provvisorie di Elia, v. anche L. PALADIN, *Presentazione*, in *Studi in onore di Leopoldo Elia*, Milano, 1999, I, XVI, richiamando le citate indagini degli anni ‘50 e ‘60: “è un peccato che queste (ed altre) monografie, scritte da Elia in quel laboriosissimo periodo, abbiano conservato la veste dell’edizione provvisoria. Con ciò, l’Autore dava prova di un senso autocritico che in definitiva gli faceva onore. Ma egli non teneva pienamente conto del fatto che tutti gli esiti delle ricerche scientifiche, da chiunque condotte, sono provvisori per definizione, quale che sia la forma della loro comunicazione al pubblico; e forse non prevedeva che gli studiosi di quei temi sarebbero comunque – e fortunatamente – riusciti a prendere visione dei suoi contributi, superando gli ostacoli frapposti in partenza. Del resto, anche la commissione giudicatrice del battagliato concorso per la cattedra di diritto costituzionale, svoltasi fra il 1961 e il 1962, guardò giustamente alla sostanza delle cose, anziché al fatto che le sue pubblicazioni fossero di questo o di quel tipo, conferendogli senz’altro il primo posto nel concorso stesso”.

¹⁷ C. MEZZANOTTE, *Corte costituzionale e legittimazione politica*, Tipografia Veneziana, Roma, 1984.

¹⁸ Rispetto a quanto si viene a dire nel testo, lascia allora qualche dubbio l’affermazione di G. ZAGREBELSKY, *Introduzione*, cit., XVI, secondo il quale si tratterebbe di “una prassi che oggi, quando qualsiasi cosa ha la pretesa d’essere detta e pubblicata senza ritegno, è quasi completamente caduta in desuetudine”. E’ vero, invece, e del tutto condivisibile, il senso dell’inciso della frase che si è venuta a citare...

¹⁹ Il rimando va, in primo luogo, alla notissima sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 2364/2004, di cui si riporta il passo fondamentale: “Allorché, dunque, la norma di concorso individua fra gli oggetti di specifica valutazione le “pubblicazioni scientifiche”, essa richiede proprio che la produzione scientifica del candidato sia stata riversata in una “pubblicazione” ossia che sia stata “edita”, per essere resa pubblica, ovvero per essere “diffusa fra il pubblico” a mezzo della stampa. Tale diffusione non può conseguire, *ex se*, né dalla circostanza che il lavoro scientifico sia stato tirato a stampa a cura del suo autore, né dall’assolvimento degli adempimenti previsti dall’art. 1 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, anche se al riguardo, la norma concorsuale si preoccupa (...) di precisare che, per le opere scientifiche stampate in Italia, tali adempimenti devono essere assolti. Si tratta, come appare ovvio, di un requisito ulteriore di cui l’opera “edita” deve essere in possesso (ma soltanto se stampata in Italia), che non inerte all’individuazione dell’oggetto da valutare, il quale resta caratterizzato dal fatto che si tratti di una produzione scientifica “pubblicata” e cioè uscita dalla sfera particolare del suo autore, per essere diffusa fra il pubblico (ed in particolare, all’interno della comunità scientifica), mediante una tipica attività espressamente diretta a tale fine”.

questo impedire il realizzarsi di esiti concorsuali nei quali il criterio della rilevanza scientifica della collocazione editoriale di una pubblicazione e la sua diffusione all'interno della comunità scientifica, magari enunciato pomposamente dalla commissione di concorso in sede di fissazione di criteri preliminari, è stato bellamente aggirato, in sede di valutazione comparativa e di giudizio finali.

Ma, guardando più in generale ai caratteri propri delle monografie scientifiche, un elemento da non sottovalutare è quello dei costi per la pubblicazione di un volume, assai onerosi e rispetto ai quali gli editori richiedono, quasi sempre, agli autori un generoso contributo per la stampa; solo chi non ha avuto occasione di lavorare, pur proficuamente, in Dipartimenti eterogenei, nei quali accanto ai giuristi vi sono scienziati di altre discipline, non conosce l'ostracismo e la diffidenza dei colleghi di altre aree scientifico disciplinari al finanziamento pubblico di volumi di ricerca, in collane giuridiche, ostracismo che si sintetizza nella frase ricorrente: con soldi pubblici e collane di Dipartimento e/o di Facoltà si finanzia la carriera dei giuristi!

Al di là dell'ovvia semplificazione di tale prospettiva, che però evidenzia, a maggior ragione di fronte a risorse economiche sempre più scarse, il profilo di dover discernere attentamente cosa pubblicare e cosa non pubblicare²⁰, altre domande emergono prepotentemente: come separare la valutazione di volumi presenti in collane, con *board* autorevoli, e volumi stampati autonomamente, con editori riconosciuti e non "sotto casa"? A quali condizioni si può sostenere, senza alcuna ombra di dubbio, che i primi siano qualitativamente migliori dei secondi? Chi legge ancora davvero, preventivamente, le bozze di libri (e di articoli) che, poi, troppo facilmente, si pubblicano²¹?

Per fornire qualche ausilio a rispondere a tali domande, assai auspicabili paiono strumenti di *peer review*, anche per la pubblicazione di volumi, con un coinvolgimento nella direzione delle collane di Facoltà e di Dipartimento di colleghi esterni, e la nascita di nuove collane tematiche, su cui misurare il talento di giovani e meno giovani ricercatori (in senso ampio), lasciando la possibilità, peraltro, di pubblicazioni autonome, sulle quali innestare comunque un procedimento di valutazione tra pari.

Il peso dei contributi pubblicati su riviste è, nell'ambito delle scienze giuridiche, un gradino sotto (almeno) a quello delle monografie. Anche in questo caso, i costi della stampa consigliano sempre di più i comitati direttivi delle riviste a fissare un numero massimo di battute o di pagine per gli articoli; che fine hanno fatto i

A non diverse conclusioni il Consiglio di Stato è giunto, assai recentemente, questa volta esprimendosi in sede consultiva, nel parere finale sullo schema di Regolamento relativo alla disciplina delle modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari (Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, Adunanza di sezione del 21 aprile 2011, numero affare 00670/2011): il conseguimento dell'abilitazione nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari "consente l'ingresso dell'abilitato al livello più alto di cultura e, pertanto, è necessario che il conseguimento di tale dignità sia sottoposto al controllo diffuso dell'intera comunità scientifica. Da ciò consegue che non è conforme alla *ratio* stessa della procedura in questione la valutazione di studi compiuti e di risultati di una pregressa attività scientifica, che non siano già ampiamente noti al mondo della scienza, e tantomeno ogni tipo di riservatezza su quegli studi e su quei risultati".

²⁰ Anche evitando che, nella "divisione della torta" (così L. SÉGALAT, *La scienza malata? Come la burocrazia soffoca la ricerca*, Milano, 2010, 91), siano poi le lusinghe del mercato a determinare la distribuzione dei finanziamenti per la ricerca.

²¹ Se è vero che, come ben rileva in ultimo F. BILANCIA, *Presentazione*, in *Costituzionalismo.it. Archivio 2006-2008*, Napoli, 2011, XI, "soltanto la lettura integrale e l'analisi critica nel merito dei prodotti scientifici ne possa consentire – nell'ambito delle scienze sociali – una piena e corretta valutazione". Tale considerazione vale ovviamente anche per le c.d. scienze dure.

saggi che, ancora negli anni Ottanta del Novecento, pubblicava la *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, per citare una delle sedi a lungo più prestigiose dove venivano pubblicati studi di diritto costituzionale e amministrativo, saggi che erano, in realtà, piccoli lavori monografici?

Accanto alla quantità delle pagine a stampa²², ben maggiore rilievo deve avere la qualità dei lavori che vengono concretamente pubblicati. Le riviste giuridiche scontano, in proposito, ancora largamente, la circostanza (a volte l'alibi) di non prevedere un filtro adeguato alla pubblicazione degli articoli, basato sull'impiego sistematico del referaggio dei lavori scientifici che vengono proposti per la pubblicazione. Vi sono, tuttavia, tendenze recenti in questo senso: riviste che ricorrono ormai da qualche anno ai *referee*, interni o anonimi, riviste che hanno rivoluzionato il loro assetto e *format* da poco, proprio nell'ambizione di adeguarsi alle nuove esigenze imposte da un serio procedimento di valutazione.

I capitoli di libro, le relazioni, le comunicazioni, gli interventi a Convegni e Seminari sembrano soggetti a forme di controllo ancora meno stringenti degli articoli delle riviste, ma a tali prodotti sembra doversi applicare, senza soverchia difficoltà, il medesimo procedimento valutativo delle riviste e dei volumi monografici.

Per completare questa ricognizione, si devono menzionare ancora le voci di enciclopedia, i commentari e, infine, le note a sentenza, che rappresentano un prodotto di ricerca esclusivamente proprio degli studiosi di diritto.

La voce di enciclopedia può rappresentare un vero e proprio saggio (piace citare ancora Leopoldo Elia e la sua impareggiabile voce sulle forme di governo...) oppure costituire, più modestamente, una sintesi dello stato dell'arte di un tema, argomento o istituto; dietro alle tre grandi enciclopedie dei giuristi (il *Digesto*; l'*Enciclopedia del diritto*; l'*Enciclopedia giuridica*) vi sono comitati autorevoli, che dovrebbero commissionare la stesura delle voci, compiendo anche una lettura preventiva delle prime versioni delle voci. Le stesse garanzie accompagnano, dovrebbero accompagnare, i grandi commentari, alla Costituzione, al codice civile, ai codici in generale: per tutti questi lavori si tratta, solo, di irrobustire i meccanismi di valutazione, in parte già esistenti.

Qualche particolarità e probabilmente un più attenuato sistema di valutazione dovrebbe riguardare i commenti ai testi di legge, che hanno spesso anche finalità non strettamente scientifiche, come quella di offrire agli operatori di un certo settore dell'ordinamento, nel quale sono intervenute delle novità normative, qualche primo canone interpretativo e orientativo della loro azione. La celerità della pubblicazione di tali commenti, da non confondere con l'approssimazione di contributi che a volte si limitano a offrire la mera (del

²² La cui entità eccessiva, in relazione a quanto si è appena sostenuto nel testo, perde di rilievo, per la diffusione, anche in campo giuridico, di importanti riviste in formato elettronico, che aspirano al pieno riconoscimento della dignità scientifica e per le quali, certamente, un procedimento di referaggio non può essere meno attento e rigoroso di quello che si auspica avvenga per le riviste tradizionali cartacee.

tutto inutile) parafrasi del testo di legge, può rendere, del resto, assai disagiata attendere i tempi di complessi procedimenti valutativi²³.

Si diceva, poi, delle caratteristiche specifiche delle note a sentenza. La giurisprudenza rappresenta per il giurista un terreno privilegiato su cui confrontarsi e rispetto al quale tarare la propria capacità di studioso della norma e del diritto positivo; tutta la giurisprudenza, ovviamente.

E' difficile pensare che un non giurista possa essere attratto dal commento di una decisione della Corte di cassazione, piuttosto che della Corte costituzionale o di altro giudice, di legittimità o di merito, nazionale o comunitario, estero o internazionale.

Spesso le note a sentenza hanno (devono necessariamente avere) una natura quasi istantanea, di commento, si dice, a prima lettura, in grado di far emergere gli orientamenti della dottrina rispetto alle conclusioni di questo o quel giudice. Oggi l'istantaneità è anche favorita dalla pubblicazione *on-line* di note a sentenza (ma anche, invero, di saggi, articoli e di altri prodotti di ricerca). In altri casi, invece, anche in questo campo, vi è spazio e tempo per una meditazione approfondita, per note a sentenza che sono veri e propri saggi, o per note organizzate a sistema, come nelle raccolte ragionate di giurisprudenza, sul modello, ad esempio, del vecchio *Recueil* della giurisprudenza del Conseil constitutionnel di Louis Favoreu.

Se si scorrono le prime annate di *Giurisprudenza costituzionale* è facile trovare brevi note, vergate da grandi Maestri del diritto costituzionale: Vezio Crisafulli, Carlo Esposito, su tutti. A volte si tratta di note prive di titolo, con un esile bagaglio bibliografico, di note che oggi chiameremmo redazionali, ma che, invece, hanno avuto la capacità di fissare in modo netto e chiaro il pensiero di quei Maestri; quelle note, apparentemente secondarie, hanno influenzato tutto un orientamento dottrinale e a più di cinquanta anni di distanza, o giù di lì, vengono richiamate costantemente anche dagli autori di oggi, per la loro capacità di segnare i tempi e le vie del diritto costituzionale.

L'istantaneità del commento della sentenza mal si sposa con le tempistiche di stringenti procedure di valutazione; inoltre, fattori di tipo quantitativo, che funzionano bene per aree scientifiche diverse, trascurano che lo studio della giurisprudenza, come si è segnalato anche in questo lavoro, "si svolge assai più frequentemente mediante commenti a singole decisioni giudiziarie, piuttosto che con trattazioni di tipo monografico"²⁴.

Rispetto al piccolo inventario dei prodotti della ricerca dei giuristi (i giuristi non fanno brevetti, non progettano algoritmi, non descrivono i casi medici studiati) che qui si è fatto, devono darsi, in aggiunta a quanto già osservato, alcuni elementi utili a costruire strumenti e indicatori di valutazione, di una valutazione vera, di sostanza, che, come si è rilevato, non può essere ignorata in alcun modo dalla corporazione dei giuristi.

²³ Va inoltre sottolineato che i commenti ai testi di legge prevedono, non raramente, anche il coinvolgimento di non giuristi, oltre che, per quelli indirizzati in modo specifico a chi lavora nella pubblica amministrazione, di esperti di varia natura e competenza; tuttavia, tendenzialmente, si tratta di prodotti di ricerca che sono propri dei soli giuristi.

²⁴ Così G. DELLA CANANEA, *Sulla valutazione dell'attività scientifica e didattica nel diritto amministrativo*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2008, 350.

Molto complicato (e probabilmente anche fuorviante) è pensare di adattare sui prodotti di ricerca dell'area giuridica i c.d. indicatori bibliometrici, quali, citando le esperienze più consolidate, l'*impact factor* (IF) o l'indice di Hirsch (*h-index*)²⁵.

Le riviste e i prodotti di ricerca dei giuristi non sono, generalmente, nelle banche dati accreditate (ISI, Scopus, o altre)²⁶; certo le riviste giuridiche italiane, come fatto anche da qualche autorevole rivista non anglosassone, potrebbero chiedere il rilascio dell'IF, per rendersi oggettivamente apprezzabili; ma non è questa l'obiezione principale a tale assimilazione. Conta di più osservare che, nel campo del diritto, non sempre il numero cospicuo di citazioni equivale al riconoscimento della qualità intrinseca del lavoro citato, perché accanto alle citazioni adesive, vi sono anche quelle contrarie, di difformità, frutto magari della circostanza che un certo articolo molto citato è, invece, di basso livello scientifico²⁷; qualcuno, ironicamente, ha anche scritto che, "negli studi giuridici, e in particolare in Italia, sono molto di più gli autori citati piuttosto che quelli letti"²⁸, e pure si è sottolineata la cattiva abitudine "di alcuni giuristi italiani a indulgere nelle citazioni di opere del proprio mentore"²⁹.

La strada da imboccare senza esitazioni è allora quella della *peer review*, di una *peer review* rigorosa, trasparente, preferibilmente ma non esclusivamente con il metodo del "doppio cieco" (*double blind*)³⁰, con le modeste avvertenze, che anche in questo contributo abbiamo cercato di evidenziare, in relazione ad alcuni caratteri specifici delle scienze giuridiche.

3. *La proposta del CUN su criteri e parametri per la valutazione, ai fini di cui all'art. 16, comma 3, lett. a e h, della legge n. 240 del 2010*

²⁵ Su questi (e altri) meccanismi di valutazione v. A. ARCARI, G. MARGARIA, *La valutazione della ricerca*, cit., 150-154, le quali ben segnalano anche alcuni inconvenienti che tali indicatori mostrano, pur nella loro lunga applicazione alle scienze esatte. Che gli indici bibliometrici possano essere "cattivi indicatori della qualità di un ricercatore" è sostenuto efficacemente da L. SÉGALAT, *La scienza malata?*, cit., 93 e ss.

²⁶ Cfr. il Documento *Valutazione della produzione scientifica: proposta per la definizione comune dei criteri e l'adozione di soluzioni unitarie per l'area giuridica*, cit., 10. Ma la notazione è ricorrente: v. ad esempio, in relazione al mancato censimento di gran parte delle sedi di pubblicazione di carattere giuridico nel *Journal Citation Reports*, M. MACCHIA, *La cultura della valutazione della ricerca scientifica in chiave comparata*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2008, 464.

²⁷ Per tale rilievo, pure nel caso di quegli ambiti disciplinari dove è impiegato massicciamente l'IF, v. anche persuasivamente A. ARCARI, G. MARGARIA, *La valutazione della ricerca*, cit., 151.

²⁸ Così M. MACCHIA, *La cultura della valutazione*, cit., 464. Ma, anche fuori dall'ambito delle scienze giuridiche, si coltivano il "mercato" e l'industria delle citazioni...

²⁹ Il pungente rilievo, citando Basil Markesinis, è di G. DELLA CANANEA, *Sulla valutazione*, cit., 351.

³⁰ Sull'alternativa tra sistema *blind* e *open* v. anche il Documento *Valutazione della produzione scientifica: proposta per la definizione comune dei criteri e l'adozione di soluzioni unitarie per l'area giuridica*, cit., 9. I punti di forza e le criticità, rispettivamente della *peer review* e degli indicatori bibliometrici sono ben analizzati da W. GASPARRI, *Conoscenza e decisione*, cit., 256-257. I possibili difetti delle modalità di applicazione del *peer reviewing*, che pure "rimane un passaggio obbligato", sono illustrati anche da L. SÉGALAT, *La scienza malata?*, cit., 51 ss. e 134.

Nel solco di quanto finora rilevato, il primo documento verso cui si rivolge la nostra attenzione, la proposta del CUN su “criteri e parametri per la valutazione”, richiama espressamente, già nel suo titolo, l’art. 16, comma 3, lett. *a* e *h*, della legge n. 240/2010, laddove si affida in particolare a un decreto del Ministro il compito di definire “criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare”, mediante i quali esprimere poi il giudizio per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, stabilendo, inoltre, che il *curriculum* dei professori ordinari, da includere nelle liste dei commissari da sorteggiare, sia coerente con i medesimi criteri e parametri.

Facile notare, in tale disposizione, il mancato coinvolgimento del CUN e dell’ANVUR, fautore del secondo documento qui in esame (v. il paragrafo 4), segnalando che nemmeno lo schema di Regolamento per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale, sempre di attuazione dell’art. 16 della legge n. 240/2010, nella sua versione originaria, del 21 gennaio 2011, assegna tale ruolo ai due organi di consulenza tecnica. Esso, infatti, si limita a prevedere (art. 4, comma 2) un loro parere, soltanto in sede di verifica, quinquennale, dell’adeguatezza e congruità dei criteri e parametri e di loro eventuali revisioni o adeguamenti.

Questa incoerenza non è sfuggita al Consiglio di Stato³¹, così che il MIUR ha manifestato l’intenzione di acquisire il parere già in fase di prima definizione di criteri e parametri.

Come che sia su questo punto, CUN ed ANVUR, all’interno di un processo spontaneo, assai comprensibile in un momento di grande cambiamento, richiesto dalla legge n. 240, hanno di loro iniziativa cercato di implementare il contenuto della legge.

Nel merito, il testo del CUN si compone di una prima parte, che è il documento vero e proprio, e di una seconda parte, composta di tante schede (quattordici) quante sono le Aree CUN, formulate sulla base delle indicazioni provenienti dai Comitati d’Area.

La prima preoccupazione del documento è quella di circoscrivere il suo ambito di intervento, rispetto a quella che sarà la valutazione dei candidati all’abilitazione scientifica nazionale e ai poteri delle commissioni nazionali, precisando, del tutto ragionevolmente, che “la responsabilità del giudizio di merito sui candidati, basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, deve essere pienamente assunta dalle commissioni”, ma che “la definizione di *criteri generali* e di *parametri* suscettibili di misura quantitativa, noti preliminarmente ai candidati e relativamente stabili nel tempo, contribuisce a far sì che le procedure e gli strumenti valutativi usati dalle commissioni siano trasparenti e condivisi dalle comunità disciplinari” (corsivo nostro).

³¹ Il Consiglio di Stato ha reso sullo schema di Regolamento citato nel testo, prima, un parere interlocutorio, nel febbraio 2011 (Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi, Adunanza di sezione del 25 febbraio 2011, numero affare 00670/2011), poi il già citato parere finale, nell’aprile del 2011. *En passant*, va osservato che il Consiglio di Stato ha molto insistito, nel primo parere, sulla valenza regolamentare del decreto ministeriale, richiamato dall’art. 4, comma 1, dello schema di Regolamento, ottenendo la correzione della dizione da parte del Ministero. A sostegno della posizione del Consiglio di Stato va osservato che l’art. 16, comma 3, lett. *a*, della legge n. 240 del 2010, parla semplicemente di decreto del Ministro, mentre sempre nella legge, per sua espressa qualificazione, pullulano i decreti di natura non regolamentare.

I criteri si configurano come “elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo e non necessariamente misurabile”, mentre i parametri avrebbero, appunto, natura quantitativa, per “essere impiegati al fine di definire *livelli di soglia* per la produzione scientifica, al di sotto dei quali un positivo giudizio di merito possa essere formulato esclusivamente in casi eccezionali, associati a risultati di assoluto valore, la cui peculiarità risulti comprovabile mediante evidenze e attestazioni obiettive” (corsivo nostro).

Questo tipo di qualificazione, compiuta dal CUN, sollecita numerose domande: i criteri e i parametri, di cui parla già la legge n. 240, esprimono un’endiadi o è legittimo operare la partizione proposta? I livelli di soglia della produzione scientifica, riprendendo note e pure un po’ inflazionate interpretazioni dottrinali sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui parla l’art. 117, comma 2, lett. *m*, Cost., sono livelli minimi o adeguati? Se i parametri indicano una quantità, in che modo si devono calibrare e misurare, anche alla luce delle considerazioni che si sono svolte in precedenza, rispetto ai prodotti di ricerca propri dell’area giuridica (vedi il paragrafo 2)?

Il documento CUN, in questo senso, adopera le due locuzioni con un significato ben distinto, sviluppando al massimo grado una previsione legislativa e dello schema del citato Regolamento di attuazione che non realizza tale separazione, ma neppure la vieta. Sarà il decreto ministeriale a regolare questo aspetto, probabilmente tenendo conto del senso della proposta in esame (anche se, come si dirà tra poco, una diversa prospettiva è invece assunta dall’ANVUR)³².

Se si ragiona di livelli di soglia, pare preferibile considerarli un minimo cui la produzione scientifica del candidato deve, necessariamente, arrivare, quasi fosse in discussione una mera idoneità del candidato a presentarsi al concorso di prima o di seconda fascia, mentre sarà nel giudizio di merito, di esercizio della discrezionalità tecnica della Commissione, che dovrà emergere l’adeguatezza del profilo scientifico all’attribuzione dell’abilitazione di prima o di seconda fascia.

Rispetto al profilo più squisitamente quantitativo/numerico dei parametri, la proposta CUN offre due ulteriori elementi di riflessione, ricorrendo a *indicatori*, cioè “strumenti operativi mediante i quali è resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri”, e a *valori di riferimento*, intesi come “quei particolari valori degli indicatori da adottare come soglie il cui superamento appare necessario (anche se non sufficiente) ai fini del conseguimento di una valutazione positiva” (corsivo nostro).

In tale quadro definitorio di massima, il CUN ha confermato la bontà di criteri generali, descrittivi e non di tipo quantitativo, proposti in passato³³: si tratta di criteri che già oggi, nei concorsi di prima e seconda fascia,

³² Può osservarsi che la settima commissione parlamentare della Camera dei Deputati, nel suo parere sullo schema di Regolamento, del 13 luglio 2011, ha sottolineato l’esigenza che, “nella definizione dei criteri e dei parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare si tenga presente la specificità delle aree, di modo che i parametri anche quantitativi indicati non inficino la natura eminentemente qualitativa propria di ogni valutazione efficiente”, così legittimando la possibilità di distinguere tra le due diverse modalità di valutazione.

³³ E confluiti, in particolare, nel d.m. 28 luglio 2009, n. 89, “Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche”, riguardante le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori universitari, indette dopo l’entrata in vigore del d.l. 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 gennaio 2009, n. 1. Cfr. in modo specifico l’art. 3, comma 2, del citato decreto che elenca i seguenti criteri sulla base dei quali effettuare la valutazione comparativa dei candidati: originalità, innovatività e importanza di

sono richiamati dalle commissioni concorsuali, generalmente nella prima riunione, di insediamento, quali l'originalità, il carattere innovativo, l'importanza e il rigore metodologico della produzione scientifica, piuttosto che la rilevanza della collocazione editoriale e la diffusione del prodotto all'interno della comunità scientifica³⁴.

I parametri, invece, in grado di essere "utilizzati ai fini della valutazione della produzione scientifica individuale, senza particolari distinzioni relative alla specificità disciplinare", comprendono l'entità complessiva della produzione scientifica e la sua distribuzione temporale; l'impatto di singoli prodotti, nonché l'impatto medio e cumulativo del complesso della produzione, sulla comunità scientifica; la rilevanza nazionale e internazionale (media e cumulativa) della collocazione editoriale della produzione scientifica; il contributo dato dal candidato all'ideazione e/o conduzione delle ricerche e al conseguimento di risultati.

Si tratta di formulazioni piuttosto generiche, portato del tentativo di trovare, per tutte le aree scientifiche, un esiguo minimo comune denominatore; il documento, infatti, non fornisce (né potrebbe probabilmente farlo) indicatori universali con cui misurare i parametri, rinviandone la definizione alle schede di accompagnamento, in grado di dare conto partitamente della circostanza che "la tipologia dei prodotti della ricerca, le modalità di pubblicazione e la disponibilità di basi di dati adeguate sono fortemente differenziate a seconda delle aree disciplinari, e talvolta anche all'interno delle singole aree e dei singoli settori, a causa della peculiarità di specifiche discipline e dell'intrinseca eterogeneità di alcune aree".

Nel documento si richiede, solo, che tali indicatori siano riconosciuti a livello internazionale, almeno per tutte le aree per le quali è praticabile un confronto su questo piano, e siano suscettibili di essere periodicamente riconsiderati e adeguati sulla base dell'esperienza e dell'evoluzione delle metodologie valutative.

Per i valori di riferimento, infine, da utilizzare come soglia per la formulazione di giudizio positivo all'attribuzione dell'abilitazione nazionale, il CUN, un po' sbrigativamente, si è limitato a suggerire che per la loro definizione "non si possa prescindere da un'indagine accurata, ove possibile suffragata da dati statistici, delle specificità relative a ciascun settore".

ciascuna pubblicazione scientifica; congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Va notato anche che, nel decreto in parola, vi è un riferimento alla qualificazione "esteriore" delle pubblicazioni, presa in esame in precedenza (vedi il paragrafo 2), stabilendosi che le commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali" (art. 3, comma 1). Infine, il decreto, "nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale", specifica un elenco di indici per la valutazione delle pubblicazioni: il numero totale delle citazioni, il numero medio di citazioni per pubblicazione, l'IF, l'indice di Hirsch (art. 3, comma 4).

³⁴ Gli altri criteri elencati dal documento sono: la congruenza con le tematiche del settore e/o con tematiche interdisciplinari pertinenti; la continuità temporale e l'intensità della produzione scientifica; l'apporto individuale nei lavori di collaborazione; la varietà anche interdisciplinare delle tematiche trattate.

La scheda di accompagnamento al documento che viene in risalto, in questo lavoro, è quella che riguarda, ovviamente, l'Area 12 – Scienze giuridiche, nella quale si trovano alcune proposte in merito agli indicatori adottabili e ai loro valori di riferimento, per tutti i 21 settori scientifico disciplinari che la compongono, considerati “omogenei riguardo alle caratteristiche fondamentali dell’attività di ricerca e della produzione scientifica” e per i quali, quindi, “è possibile formulare criteri e parametri unitari”.

La proposta distingue tra due generi letterari fondamentali, sui quali anche nelle pagine precedenti ci siamo soffermati (vedi il paragrafo 2): la monografia e l'articolo, e stabilisce per essi anche una dimensione indicativa minima, in termini di battute³⁵; separa i lavori pubblicati in riviste e i lavori non pubblicati in riviste, stabilendo diversi e non fungibili indicatori, “ai fini del requisito dell’eccellenza scientifica”³⁶; elenca parametri, indicatori e valori di riferimento, per il conseguimento dell’abilitazione nazionale alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia³⁷; e, in ultimo, detta criteri e parametri per l’inclusione di professori ordinari nelle commissioni nazionali per le procedure di abilitazione³⁸.

Sommariamente, si può osservare che si tratta di prescrizioni che fissano maglie non larghe, seppure un po’ meno stringenti di quelle fornite in precedenti testi provenienti dal CUN³⁹, maglie che dovrebbero impedire,

³⁵ In particolare “sono ascrivibili al genere della monografia scientifica le pubblicazioni, aventi una dimensione indicativa minima di 240.000 battute, consistenti in uno studio approfondito ed organico, caratterizzato da un ampio respiro culturale e sistematico e da un approccio critico e costruttivo, finalizzato alla prospettazione di soluzioni originali e innovative”; mentre “sono ascrivibili al genere dell’articolo i lavori, aventi una dimensione indicativa minima di 18.000 battute, pubblicati in riviste o in volumi collettanei non periodici, in volumi di trattato o di commentario, consistenti nello studio di uno o più problemi specifici, caratterizzato dall’originalità delle soluzioni proposte e da adeguata consapevolezza culturale e consistenza del percorso argomentativo”.

³⁶ Senza poter andare nel dettaglio del documento, per i lavori pubblicati in riviste sono rilevanti gli indicatori dati: dalla qualità dei contenuti, attestata attraverso un rigoroso sistema di *peer review*, imprescindibile a partire dal 1° gennaio 2012; dal prestigio della rivista; dalla sua diffusione nella comunità scientifica nazionale e internazionale; per i lavori non pubblicati in riviste assumono, invece, rilievo gli indicatori rappresentati dal prestigio della collocazione editoriale, attestato dalla rilevanza nazionale o internazionale della casa editrice e dalla presenza di una direzione scientifica costituita prevalentemente da professori ordinari e dalla sottoposizione di tali lavori a un procedimento di “revisione dei pari”, analogo a quello previsto per le riviste.

³⁷ Assai sinteticamente, per l’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, si prevede che vi sia una produzione scientifica continuativa, distribuita in un adeguato arco temporale, con una media di almeno due pubblicazioni l’anno, consistente in almeno una monografia scientifica e sette articoli, ovvero due monografie, di contenuto non ripetitivo, e due articoli, individuati sulla base dei caratteri prima segnalati, accanto ad altri indicatori di attività scientifica, come i periodi di studio passati all’estero, debitamente certificati; per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia, invece, si richiede sempre una produzione scientifica continuativa, non inferiore a cinque anni o all’eventuale periodo di appartenenza ai ruoli universitari e una media di due pubblicazioni all’anno, consistente in almeno due monografie scientifiche, di contenuto non ripetitivo, e di otto articoli, ovvero di almeno tre monografie scientifiche, di contenuto non ripetitivo, e di tre articoli, tutti muniti dei requisiti in precedenza ricordati, integrati da altri indicatori di attività scientifica che dovranno essere valutati dalle commissioni.

³⁸ I criteri o parametri che devono essere soddisfatti sono la continuità dell’attività scientifica, in particolare, nel quinquennio precedente la presentazione della domanda, attestata dalla produzione in tale periodo di tempo di almeno dieci lavori, senza distinzione tra articoli e monografie, e la continuità dell’attività scientifica nel tempo, attestata da una produzione complessiva media di due lavori per ciascun anno di appartenenza ai ruoli universitari, sempre corrispondenti ai criteri già descritti e forniti del requisito dell’eccellenza scientifica.

³⁹ Ci si riferisce al Documento di lavoro su “Indicatori di attività scientifica e di ricerca”, approvato dall’adunanza del CUN il 16-18 dicembre 2008, che fissava in particolare un arco temporale (pari agli ultimi otto o cinque anni, a seconda dei posti di prima o seconda

se accolte nel decreto ministeriale di attuazione, che vengano presi in considerazione e successivamente ritenuti abilitati candidati che non abbiano ancora raggiunto un sufficiente livello di maturità scientifica, cosa che, invece, nei concorsi con le idoneità locali dell'ultimo decennio non sempre è accaduta, a condizione che, ovviamente, le situazioni eccezionali cui si fa cenno nel documento (e che possono portare comunque a un giudizio positivo di merito) rimangano davvero tali⁴⁰.

4. Il documento ANVUR su criteri e parametri di valutazione dei candidati e dei commissari dell'abilitazione scientifica nazionale

Il documento ANVUR, successivo di poche settimane al documento CUN, si inserisce, a sua volta, facoltativamente e con un intento esplicitamente manifestato nella sua introduzione, all'interno del dibattito sulla definizione dei criteri e parametri previsti dall'art. 16 della legge n. 240/2010, oggetto del già citato decreto ministeriale in corso di elaborazione⁴¹.

E' utile raffrontare i due testi, che esprimono, come si vedrà, interpretazioni non coincidenti delle modalità di effettuazione della valutazione della ricerca, già nella terminologia impiegata, se si pensa che la distinzione tra criteri e parametri, elemento qualificante della proposta del CUN, è qui del tutto trascurata, gli uni e gli altri essendo considerati dall'ANVUR indistintamente.

Anche l'ANVUR esclude, peraltro, che si possano enunciare dei criteri (il CUN li chiamava parametri...) "nella forma di soglie numeriche di accesso, che siano validi per tutti i settori concorsuali all'interno di ognuna delle 14 aree CUN", ritenendo che essi debbano essere costruiti "in modo da costituire delle caratteristiche necessarie per accedere alle procedure di abilitazione, lasciando alle commissioni il compito di valutare i candidati sulla base di una rosa più ampia e più esigente di criteri e di parametri, definiti dalle commissioni stesse nell'ambito della loro autonomia di giudizio". I criteri richiesti per l'accesso alle procedure di abilitazione per i professori ordinari, con poche variazioni, vengono utilizzati anche per individuare i professori ordinari da includere negli elenchi dei candidati commissari.

Ma quali sono questi criteri necessari?

Il documento ANVUR ne individua, opportunamente, due, stabilendo che i candidati alle procedure di abilitazione per i posti di professore di prima e di seconda fascia "devono possedere parametri indicatori di

fascia), sul quale poi tarare la continuità della produzione scientifica dei candidati e il numero dei prodotti di ricerca, monografie o articoli.

⁴⁰ Quelle maglie, riferite alla formazione dell'elenco dei commissari, sembrano poi in grado di tagliare fuori, dalle commissioni, i professori ordinari che non svolgono da molti anni attività scientifica e di ricerca in modo qualificato e continuativo, falcidiando, assai opportunamente, posizioni di potere accademico, magari consolidate nel tempo.

⁴¹ L'ANVUR, con un successivo documento, approvato dal suo Consiglio direttivo il 25 luglio 2011 e reperibile al sito http://www.anvur.org/sites/anvur-miur/files/Documento%2002_11.pdf, in risposta ad una serie di obiezioni e suggerimenti, che da più parti erano stati manifestati, riguardo al primo documento, definito ripetutamente un "parere", ha formulato alcune proposte di modifica di cui si darà conto, dove necessario, nel corso del lavoro.

qualità della produzione scientifica, normalizzati per anno accademico (...) superiori alla *mediana* dello specifico settore concorsuale e della fascia (associati o ordinari) per cui si chiede l'abilitazione" (corsivo nostro), dovendo inoltre avere una ragionevole continuità nella produzione scientifica, misurata negli ultimi cinque anni per l'abilitazione a professore associato e negli ultimi dieci anni per l'abilitazione a professore ordinario⁴².

Ricorrendo allo strumento della mediana, più stabile di quello della media aritmetica, perché meno influenzabile dalla presenza di eventuali anomalie dei valori estremi della distribuzione, tutti i professori ordinari (e associati) di un certo settore scientifico disciplinare saranno ordinati, sulla base del punteggio assegnato alla loro produzione scientifica, sino a determinarsi un valore-soglia, che i candidati alla procedura di abilitazione dovranno superare per essere ammessi alla medesima⁴³, valore-soglia utile anche, al contempo, a selezionare non più del 50% di professori ordinari di quel settore, in grado di conseguire parametri indicatori di qualità della produzione scientifica superiori alla mediana calcolata, da inserire negli elenchi dei candidati commissari; in questo modo, l'ANVUR auspica che possa "crescere nel tempo la qualità scientifica della classe dei docenti (...) "⁴⁴, lasciando alle commissioni il compito di "alzare l'asticella" in maniera opportuna, trasparente e tarata sullo specifico settore concorsuale", mentre con la normalizzazione dei parametri, "a partire dalla data della prima pubblicazione scientifica", i candidati più giovani, ma bravi, non dovrebbero essere sfavoriti⁴⁵.

⁴² Corrispondentemente i candidati a commissario "devono possedere parametri indicatori di qualità della produzione scientifica superiore alla mediana della fascia dei professori ordinari dello specifico settore concorsuale" e devono "avere una ragionevole continuità nella produzione scientifica misurata negli ultimi dieci anni", senza prevedere in questo caso la normalizzazione rispetto all'età accademica.

⁴³ L'assoluta automaticità di tale requisito è, peraltro, criticata da C. PINELLI, *Autonomia universitaria, libertà della scienza e valutazione dell'attività scientifica*, in questa *Rivista*, n. 3/2011, 8-10, che lo ritiene "estremamente restrittivo" e foriero di provocare l'illegittimità di un decreto che si informasse ad esso, se non l'incostituzionalità della legge n. 240 su questo punto, interpretando tale requisito in conformità alla disciplina legislativa. Le argomentazioni, pur di grande pregio, di questo Autore non paiono decisive, perché, come si è rilevato nel testo, quello proposto dall'ANVUR sembra essere un mero valore soglia, che non compromette la successiva valutazione individuale di merito delle Commissioni e non pare contrastare, quindi, con le previsioni costituzionali dell'art. 33 (nel suo secondo documento del 25 luglio 2011, l'ANVUR ha ribadito che, mediante lo strumento della mediana, non si realizza la valutazione dei singoli candidati, di pertinenza delle Commissioni, ma più semplicemente vengono suggeriti "criteri che fissano requisiti *minimi*, che sono *per loro natura* basati su aggregati di numerosità significativa; nel caso specifico, l'insieme dei professori associati e ordinari afferenti ad un settore concorsuale"). Semmai è contestabile, come si andrà a dire tra breve, la modalità di pesare le pubblicazioni scientifiche dei candidati, in particolare a seconda che siano scritte in lingua straniera o italiana.

⁴⁴ E' verosimile immaginare che, qualora venisse utilizzato questo meccanismo, in grado, nella prima tornata concorsuale di escludere l'ingresso negli elenchi dei candidati commissari di professori ordinari con bassi livelli di produzione scientifica, già a partire dalla seconda tornata concorsuale si innescherebbe una virtuosa competizione tra i professori ordinari candidabili a entrare nelle commissioni nazionali, misurata sulla base della loro produzione scientifica già elevata, da dover migliorare e accrescere nel corso degli anni.

⁴⁵ Il documento fornisce anche, nella sua Appendice, un profilo qualitativo delle figure di professore ordinario ed associato, in una forma discorsiva applicabile a tutte le Aree CUN e a tutti i settori scientifico disciplinari. Inoltre, provando a incidere sulla fase della chiamata, su cui ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, le Università dovranno adottare specifici regolamenti attuativi, il

La diversità dei saperi e delle caratteristiche dei prodotti di ricerca dei vari ambiti disciplinari porta l'ANVUR a compiere una ripartizione nell'ambito delle Aree CUN, con una disciplina comune per le Aree da 1 a 9 (scienze dure) e per un elenco (tassativo) di settori scientifico disciplinari delle Aree da 10 a 14, che pure rientrerebbero tra le scienze sociali (come nel caso di tutta una serie di settori di ambito economico e statistico), e un diverso regime che accomuna le Aree da 10 a 14 (scienze molli), con l'eccezione dei settori concorsuali rientranti nel primo "pacchetto".

Ai fini del nostro discorso, ci si deve soffermare sul secondo gruppo⁴⁶ tra cui rientra anche l'Area 12 – Scienze giuridiche: in questo caso, il parametro è dato dal numero di pubblicazioni (ad esclusione degli atti dei congressi) negli ultimi dieci anni, con una pesatura per diversi prodotti di ricerca, che differisce in particolare a seconda che si tratti di volumi pubblicati da editori internazionali (e articoli pubblicati su riviste internazionali), piuttosto che di volumi pubblicati da editori nazionali (e di articoli su riviste nazionali o articoli o capitoli pubblicati su volumi nazionali)⁴⁷.

Un'obiezione che si può muovere a questo tipo di ponderazione è quella di indirizzarsi ad aree di conoscenza abbastanza diverse e assai eterogenee, con il rischio che si realizzi qualche semplificazione di troppo, capace di premiare eccessivamente alcuni prodotti di ricerca e di penalizzarne altri, in modo ingiustificato, anche all'interno della medesima Area CUN o del medesimo settore scientifico disciplinare.

Perché assegnare, ad esempio, sulla base di questo ragionamento, un peso pari a tre alle monografie pubblicate da editore internazionale, come autore o coautore, oltre tutto, e solo un peso equivalente a uno alle monografie pubblicate da editore nazionale⁴⁸? Come qualificare, in proposito, un editore internazionale, rispetto ad un editore nazionale di un altro Paese? Se si pensa, ad esempio, a editori di primissimo piano nel campo delle scienze giuridiche, come Giuffrè di Milano, CEDAM di Padova, Bruylant di Bruxelles, in quale categoria si devono far rientrare, quella degli editori nazionali o quella degli editori internazionali? L'ultimo

documento auspica che le Università valutino l'esperienza e la capacità dei candidati nel campo della didattica, "utilizzando criteri qualitativi generali e documentati, quali tipo e livello dei corsi tenuti, esperienze all'estero, valutazione da parte degli studenti e altri".

⁴⁶ I parametri previsti per il primo gruppo sono: il numero di articoli su riviste e di monografie censite su ISI o *Scopus* negli ultimi dieci anni; il numero totale di citazioni; l'indice *h* (eventualmente integrato o sostituito in futuro con nuovi parametri che sono in corso di elaborazione, come l'indice *h-IF*). La procedura di applicazione dei parametri si basa su una loro opportuna combinazione, descritta dal documento e rispetto alla quale l'ANVUR, nel successivo intervento del 25 luglio 2011, ha proposto una nuova formulazione, al fine di risolverne gli elementi di potenziale criticità (considerando, in particolare, i tre indicatori ordinati gerarchicamente, vi può essere, infatti, il rischio di penalizzare chi pubblica un numero più esiguo di lavori, su riviste di maggior prestigio, rispetto a chi pubblica molti lavori di più bassa qualità, su riviste, pur censite nei database, ma di livello inferiore).

⁴⁷ Nel documento del 25 luglio 2011, appena citato, l'ANVUR ha meglio specificato questo punto, anche integrando l'elenco delle pubblicazioni e il relativo punteggio, con l'inserimento degli articoli pubblicati su volume internazionale, della curatela di volumi nazionali e internazionali, delle traduzioni e delle edizioni, se di natura critica e con apparati scientifici, delle note a sentenza, e l'esclusione, invece, delle recensioni.

⁴⁸ Per analoghe perplessità, non superate dalle precisazioni contenute nel documento ANVUR del 25 luglio 2011, v. anche C. PINELLI, *Autonomia universitaria*, cit., 9 e 10, che scrive di un "grottesco "schema di ponderazione", che mortifica gli studiosi che conoscono solo l'italiano, e in assenza di *benchmark* incoraggia qualche furbo a pubblicare monografie presso oscure case editrici straniere".

editore citato, in particolare, è di rango internazionale o è semplicemente un editore nazionale di un Paese diverso dall'Italia?

Analogo discorso si può fare per le riviste, rispetto alle quali il documento ANVUR assegna un peso, non equilibrato, agli articoli pubblicati su riviste internazionali (ISI o *Scopus*), agli articoli pubblicati su riviste nazionali, agli articoli pubblicati su riviste internazionali non ISI o *Scopus*; se non fosse che ricavare in questo modo il *ranking* delle riviste non è banale, perché, per ricordare il caso più eclatante, è a tutti noto che prestigiosissime testate quali l'*Harvard Law Review* o lo *Yale Law Journal* non sono riviste internazionali in senso proprio, ma semplici riviste domestiche statunitensi, che, pur non possedendo alcun elemento intrinseco di internazionalità, perché su di esse si pubblicano contributi rivolti a studiare, prevalentemente, argomenti di rilevanza nazionale, grazie alla circostanza di essere presenti nelle biblioteche di tutto il Mondo⁴⁹ si vedono riconosciuto il "massimo livello di internazionalizzazione"⁵⁰, cui probabilmente una rivista può ambire⁵¹.

Senza poter entrare nel merito del procedimento previsto per selezionare le riviste censite con ISI o *Scopus*, un primo rozzo indicatore, per distinguere almeno tra riviste internazionali e riviste nazionali straniere, rispetto a quelle italiane, potrebbe essere quello di dare rilievo alla composizione del comitato scientifico della rivista e/o del suo *board* editoriale, se effettivamente di natura internazionale o meno, pur essendo assai evidente che si tratta di un elemento indiziario davvero esile, agevolmente mistificabile e certamente da doversi accompagnare (e integrare) con altri, più robusti, elementi di distinzione.

5. *Qualche provvisoria conclusione*

I documenti del CUN e dell'ANVUR (e gli altri testi) su cui ci siamo soffermati in queste note esprimono uno sforzo, non lieve, del sistema universitario nel suo complesso di muoversi in una direzione che dovrebbe garantire, non solo nel campo della scienza giuridica, la miglior selezione possibile dei professori universitari di domani.

⁴⁹ Come osserva L. SÉGALAT, *La scienza malata?*, cit., 45, "dopo il 1945 la scienza ha subito un'impennata nel numero di pubblicazioni scientifiche e di riviste. Le biblioteche non potevano comprare tutte le riviste, né i lettori potevano leggerle tutte, e si è quindi creata una gerarchia di riviste, in risposta a questo collo di bottiglia. Comprando ciò che oggi chiameremmo un panierino di riviste, bibliotecari e ricercatori tentavano di coprire l'essenziale delle pubblicazioni del loro campo. Alcune riviste, comparando più spesso nel panierino, erano di rimando giudicate migliori vettori di diffusione dai ricercatori: attirando così i migliori articoli, aumentavano ancora la loro diffusione e il loro prestigio". La gerarchia tra le riviste, quindi, nascerebbe come "semplice conseguenza dell'abbondanza di riviste che esistevano prima dell'era informatica e dell'impossibilità di leggerle tutte"; in presenza oggi di numerosissime riviste in formato elettronico "questo collo di bottiglia non [avrebbe] più ragione di esistere", anche se esso viene artificialmente conservato.

⁵⁰ In questo senso v. il Documento *Valutazione della produzione scientifica: proposta per la definizione comune dei criteri e l'adozione di soluzioni unitarie per l'area giuridica*, cit., 6.

⁵¹ Si noti peraltro che le due riviste menzionate nel testo sono collocate, tra le riviste di diritto, al primo e al terzo posto della catalogazione fatta dal *Journal Citation Reports*, in base all'IF annuale e quinquennale.

L'attesa ora è per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale, per l'accesso al ruolo dei professori universitari, su cui si è concluso anche l'esame delle aule parlamentari, e per l'adozione definitiva del decreto contenente i criteri e i parametri⁵², che, come si è già osservato, non potrà non essere influenzato dal proficuo lavoro svolto dagli organismi tecnici e dal contributo offerto dalle associazioni di studiosi, come quelle dell'Area 12, mediante un'attività preparatoria di grande intensità⁵³, la cui utilità del resto era stata fortemente auspicata anche in dottrina⁵⁴.

Tutto questo e molto altro ancora⁵⁵ hanno creato un clima decisamente favorevole per i temi della valutazione e una loro diversa consapevolezza e considerazione, anche da parte di quelle scienze e di quei saperi forse più recalcitranti ad accettare la presenza di meccanismi e strumenti di valutazione dei risultati della ricerca.

Ma se, parafrasando Dworkin, possiamo sostenere, abbastanza agevolmente, che la valutazione è stata finalmente presa sul serio, rimane qualche zona grigia da esplorare, che costituirà un formidabile banco di prova per le future commissioni nazionali e per le aspettative di cambiamento che, anche dall'esterno del mondo universitario, vi sono sui "concorsoni" ancora in gestazione.

In tal senso lascia, ad esempio, perplessi quella previsione dello schema di Regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale, l'art. 9, comma 2, che transitoriamente, in sede di prima applicazione delle sue norme, stabilisce che non è richiesto il possesso del requisito della positiva valutazione, da parte degli Atenei di appartenenza (previsto tra l'altro dalla legge n. 240/2010: v. il citato art. 16, comma 3, lett. h), ai fini della candidatura a componente delle commissioni nazionali; se è comprensibile, infatti, l'esigenza di non ritardare l'avvio delle prime procedure concorsuali previste dalla nuova legge, la rinuncia a tale condizione, per l'accesso agli elenchi dei commissari, sembra sminuire un po' il rigore di tutto il procedimento valutativo (con il rischio che, "a cascata", si ritenga superflua anche la presentazione del *curriculum vitae* e della documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio, contemplata dallo schema di Regolamento e dalla legge n.

⁵² Decreto che, nel momento in cui questo lavoro è stato chiuso definitivamente per la stampa (30 settembre 2011), non è ancora disponibile in un testo provvisorio. E', invece, stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, avente ad oggetto "Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15, l. n. 240/2010", che ha tra l'altro modificato la struttura e il numero dei tradizionali 21 settori dell'area giuridica.

⁵³ Si veda quanto osservato nel paragrafo 2, in relazione al lavoro svolto da parte delle associazioni dei giuristi.

⁵⁴ Vedi ad esempio G. DELLA CANANEA, *La politica della ricerca: le prospettive per l'area giuridica*, in *Amministrazioneincammino*, 2010.

⁵⁵ Basti citare soltanto, in questa sede, l'art. 2, comma 1, d.l. n. 180/2010, come convertito dalla l. n. 1/2009, che stabilisce che una quota non inferiore al sette per cento del fondo di finanziamento ordinario è ripartita prendendo in considerazione la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi e la qualità della ricerca scientifica. In attesa che venga implementato il d.m. 19 marzo 2010 prot. n. 8/2010, "Linee guida VQR 2004-2008", la ripartizione è stata effettuata, per il 2009 e per il 2010, utilizzando gli esiti della valutazione CIVR VTR 2001-2003. Ma le citate "Linee guida VQR 2004-2008" dettano interessanti disposizioni sulle pubblicazioni oggetto della selezione, sugli strumenti valutativi da impiegare (analisi delle citazioni e *peer-review*) da parte dei *Panel* d'Area, sulle modalità di espressione dei giudizi di qualità delle pubblicazioni, in base a diversi livelli di merito.

240)⁵⁶, ben potendosi prefigurare, in sostituzione di una complessa procedura di attestazione del possesso della positiva valutazione, altre idonee forme di pubblicità della produzione scientifica o dell'attività didattica svolta, come l'obbligo per tutti i docenti delle diverse aree concorsuali interessate a provvedere, sotto la propria responsabilità, alla compilazione e/o all'aggiornamento del sito docente CINECA, entro un termine prestabilito in modo perentorio⁵⁷, oppure, con tutte le opportune forme di garanzia per gli interessati, l'obbligo di allegare alla domanda di inserimento nelle liste concorsuali i risultati delle valutazioni dell'attività didattica da parte degli studenti⁵⁸.

Tra soglie di accesso, criteri e parametri vari, andrà poi soprattutto esercitata, responsabilmente, la discrezionalità tecnica di cui le commissioni di concorso sono titolari.

Responsabilità, parola magica della legge n. 240/2010, da coniugare con autonomia e con libertà della ricerca scientifica.

Senza poter indugiare sul senso di questi rapporti, che toccano questioni ben più ampie di quella della semplice valutazione della ricerca⁵⁹, è però in questa sede che vanno mossi alcuni rilievi critici ad alcuni

⁵⁶ Anche la settima commissione permanente del Senato della Repubblica, nel suo parere del 13 luglio 2011 sullo schema di Regolamento, ha evidenziato tale profilo, ritenendo la norma transitoria non sostenuta da apposita disposizione legislativa.

⁵⁷ Questa è la posizione dell'ANVUR, in sede di prima applicazione delle nuove procedure per l'abilitazione nazionale, come bene emerge dal documento citato in precedenza nel testo.

⁵⁸ Un punto assai delicato, non precisato adeguatamente dalla legge n. 240/2010, né dallo schema di Regolamento, riguarda l'individuazione dell'autorità competente a valutare l'idoneità dei professori ordinari a essere parte o meno della lista dei candidati commissari. Su quest'aspetto, il Consiglio di Stato, nel suo menzionato parere finale, ha sottolineato che "una valutazione di questo genere è suscettibile di essere gravemente lesiva del prestigio scientifico e didattico del professore universitario, che aspiri a prendere parte ai lavori della commissione", non potendo, tra l'altro, esaurirsi "nella meccanica sovrapposizione di un *curriculum* a parametri di tipo formale" (che è, tra le righe, la direzione indicata nel documento dell'ANVUR che abbiamo esaminato), implicando "la verifica di una conformità sostanziale di un'attività didattica e di ricerca a parametri e criteri, che solo apparentemente sono formali". Il Consiglio di Stato ritiene che tale valutazione debba essere "compiuta da un organo collegiale dotato di adeguate competenze tecniche", l'ANVUR, che si dovrà avvalere, per i settori che fossero estranei alle competenze dei suoi componenti, della collaborazione di "qualificati organi che siano espressione della comunità scientifica", non ulteriormente specificati. Il Consiglio di Stato non fa riferimento al CUN, che pure si considera (v. in particolare il testo dell'*Audizione* del CUN, nella persona del presidente Andrea Lenzi, dinanzi alla settima commissione del Senato della Repubblica e alla settima commissione della Camera dei Deputati, del 5 luglio 2011) "fra i soggetti più adeguati ad assicurare che il percorso della riforma, anche per quanto concerne questo momento "sensibile" della valutazione-selezione dei commissari, possa avvenire nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali e, pertanto, con la partecipazione, tramite proprie rappresentanze, delle comunità scientifiche". Di "un'intrusione non solo indebita ma ingiustificata nello spazio costituzionalmente riservato all'autonomia universitaria", riferita peraltro a tutto il meccanismo che porta a selezionare i professori ordinari da inserire negli elenchi dei commissari, discorre anche C. PINELLI, *Autonomia universitaria*, cit., 7.

⁵⁹ Per uno sviluppo di questi argomenti v. anche G. GRASSO, *L'autonomia normativa delle Università nel disegno di legge "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*. Prime annotazioni, in *Studi in onore di Franco Modugno*, Napoli, 2011, II, 1743 ss. e spec.1762 ss.

orientamenti, ancora consolidati⁶⁰, che, nel difendere giustamente le libertà costituzionali dell'art. 33, comma 1, Costituzione, vedono, però, nella valutazione dell'attività di ricerca un possibile pericolo per tali libertà.

La valutazione dell'attività di ricerca, infatti, se può incidere sulla libertà di ricerca⁶¹, troppe volte interpretata in modo autoreferenziale, per la pretesa (errata) delle istituzioni universitarie di considerare insindacabile la qualità delle proprie prestazioni scientifiche⁶², non costituisce però, in alcun modo, un attentato a essa.

Certo è necessario "preservare quelle stesse istituzioni da intrusioni esterne nella forma di un generalizzato condizionamento della loro attività", impedendo che la valutazione assuma "la mera forma del condizionamento finanziario", piuttosto che configurarsi correttamente come una verifica dei risultati ottenuti, finalizzata al perseguimento di un miglioramento della qualità⁶³, da intendersi, rispetto alle considerazioni che qui si stanno svolgendo, come qualità stessa dell'intera classe dei professori universitari; ma la valutazione non può, né deve far paura, a chi studia e fa ricerca, senza nutrirsi di falsi miti, come quello dell'indipendenza "sostanzialmente illimitata" del docente universitario⁶⁴.

Se ci si dimentica di tutto ciò, non c'è parametro o criterio, di qualsivoglia natura, che tenga, né servono le reazioni tardive dell'Accademia di fronte a concorsi pilotati, a idoneità frutto di scambi e di accordi sottobanco, a candidati, comparativamente migliori, pretermessi, perché semplicemente meno "sponsorizzati"; a fenomeni tristemente conosciuti sotto l'etichetta di "parentopoli" e via discorrendo⁶⁵.

Da chi ha l'onore, il merito e il privilegio di occupare i livelli più alti di cultura di un Paese, ci si aspettano risposte ferme, capaci di isolare, nella comunità scientifica di riferimento, persone, comportamenti, prassi per

⁶⁰ A tale obiezione non sfuggono, probabilmente, nemmeno alcuni passi della citata *Audizione* del CUN, nella persona del presidente Andrea Lenzi, presso le competenti commissioni parlamentari, e in particolare il punto in cui si ritiene "necessario che ogni attività valutativa, capace di incidere sull'autonomia scientifica e della ricerca, quali principali declinazioni dell'autonomia universitaria, costituzionalmente garantita (art. 33), debba essere configurata, strutturalmente e proceduralmente, in termini atti a renderla compatibile con quello che è il contenuto qualificante di ogni condizione di autonomia, ossia la capacità di autogoverno o, se si preferisce, di autodeterminazione assicurata ai soggetti che quella condizione si vedono garantita o anche solo riconosciuta dalla Costituzione".

Una qualche eccessiva preoccupazione sulla compatibilità di tutto il procedimento descritto nel testo con il principio dell'autonomia, riconosciuto dall'art. 33 Cost., in riferimento in particolare alla "standardizzazione generalizzata e preventiva dei criteri di valutazione", emerge pure nella complessiva riflessione di C. PINELLI, *Autonomia universitaria*, cit., 10 e *passim*.

⁶¹ Dell'esistenza di un rapporto controverso tra attività di valutazione e libertà di ricerca parla ora P. ZUDDAS, *La valutazione della ricerca scientifica*, cit., 134, che ritiene che la prima si ponga "sia come limite – in quanto potenzialmente funzionale all'imposizione di un indirizzo all'indagine scientifica – sia come strumento per garantirne l'effettivo svolgimento, in quanto presupposto per il suo finanziamento".

⁶² Cfr. W. GASPARRI, *Conoscenza e decisione nella valutazione della ricerca scientifica*, cit., 260.

⁶³ Cfr. ancora W. GASPARRI, *Conoscenza e decisione nella valutazione della ricerca scientifica*, cit., 260.

⁶⁴ Per una sua condivisibile demolizione v. già L. ELIA, *Il dibattito dottrinale*, in *Universitas. Studi e documentazione di vita universitaria*, 35, 1/1990, 34 ss. e spec. 39, di cui è la citazione nel testo.

⁶⁵ Tra i *pamphlet* che in questi anni hanno, opportunamente, denunciato questo stato di cose, cfr. per tutti R. PEROTTI, *L'Università truccata. Gli scandali del malcostume accademico. Le ricette per rilanciare l'Università*, Torino, 2008; v. anche per qualche spunto, legato alle previsioni della legge n. 240 del 2010, M. FOGLIA, *Professori di oggi, professori di domani? Qualche osservazione in tema di status giuridico dei docenti, disciplina del personale e norme sul reclutamento*, in A. ARCARI, G. GRASSO (a cura di), *Ripensare l'Università*, cit., 172-173 e 184 ss.

lo meno discutibili, anche dimostrando, quando serve, un'indignazione vera, assai diversa da quella che tante volte si manifesta, in ordine a questa o a quella vicenda concorsuale, quasi con la rassegnazione a che le cose non possano mai cambiare, e che ci porta a richiamare una citazione d'autore, che con la scienza del diritto ha poco a che fare, ma che ben si innesta nel tipo di ragionamento che si sta svolgendo.

Da Genova, e dalla sua Università, eravamo partiti nel prologo di questo lavoro, ricordando affettuosamente la memoria di Alessandra Concaro, e a Genova si ritorna, per concluderlo, con i versi finali di una canzone di Fabrizio De Andrè, tra le più drammatiche e amare di tutto il suo repertorio: "la domenica delle salme gli addetti alla nostalgia accompagnarono tra i flauti il cadavere di Utopia; la domenica delle salme fu una domenica come tante, il giorno dopo c'erano i segni di una pace terrificante; mentre il cuore d'Italia da Palermo ad Aosta si gonfiava in un coro di vibrante protesta".

Una vibrante protesta, appunto, spesso più apparente che reale, e nulla più.

Troppo poco, però, per sperare in un effettivo cambio di passo di cui l'Università e i suoi attori hanno disperatamente bisogno.